Studio BBM Associati

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Parte 1

N. 45 | 9 Marzo 2026 | Fiscalità e pianificazione

BBM AGGIORNA N. 45 DEL 9 MARZO 2026

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 19 febbraio 2026 ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina fiscale contenuta nel Codice del Terzo Settore.

Si tratta di un documento particolarmente atteso dagli operatori, dai professionisti e dagli enti iscritti al RUNTS, perché segna il passaggio definitivo dalla fase transitoria al regime fiscale a pieno regime previsto dal Titolo X del Codice.

La Circolare chiarisce alcuni punti delicati: i criteri di non commercialità delle attività di interesse generale, la qualificazione fiscale dell'ente nel suo complesso, il coordinamento con il TUIR, la disciplina dei regimi forfetari e il superamento definitivo del regime ONLUS.

La decorrenza del nuovo regime fiscale ETS: fine del periodo transitorio

Uno dei passaggi centrali della Circolare riguarda la **decorrenza** delle disposizioni fiscali.

L'Agenzia conferma che tali norme si applicano agli enti iscritti nel RUNTS a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Ciò comporta che gli enti del Terzo settore con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare possono avvalersi delle nuove disposizioni a partire dal 1° gennaio 2026, mentre quelli con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare possono fruire delle nuove disposizioni a partire dal nuovo periodo d'imposta che ha inizio nel 2026. La Circolare precisa che per il

periodo precedente continueranno ad applicare le precedenti disposizioni fiscali.

Il coordinamento tra Codice del Terzo Settore e TUIR

Un aspetto di particolare importanza riguarda il rapporto tra disciplina speciale del Codice e norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Il legislatore della riforma ha inserito le disposizioni fiscali dedicate agli ETS all'interno del Codice, non prevedendo nel TUIR norme specifiche dedicate agli enti iscritti nel RUNTS. Al tempo stesso ha previsto che agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano anche le norme del TUIR, in quanto compatibili.

Ciò significa che, ove il Codice non preveda una disciplina specifica, trovano applicazione le disposizioni del TUIR.

L'Agenzia precisa, inoltre, quali disposizioni del TUIR non si applicano agli ETS, perché sostituite da norme specifiche del Codice.

Nei prossimo BBM Aggiorna si continuerà la trattazione del tema oggi iniziato.

Lo Studio resta a completa disposizione.

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/riforma-del-terzo-settore-i-chiarimenti-dell-agenzia-delle-entrate-prima-parte/